



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPIELLO RAFFAELE

Seduta del 14/06/2018

### FATTO

I ricorrenti sottoscrivevano in data 27 marzo 2007 un mutuo garantito da ipoteca immobiliare di euro 120.000,00 per la durata di 15 anni indicizzato al franco svizzero. Il 21 luglio 2017, a seguito di richiesta di estinzione anticipata, l'intermediario comunicava l'esito dei conteggi effettuati a fronte dei quali residuava da versare, alla data del 1 maggio 2017, un capitale di euro 47.035,00, spese per un totale di euro 5,93, una indicizzazione valutaria di euro 1.949,01, una indicizzazione finanziaria di euro meno 654,69, una rivalutazione di euro 25.308,93 per un totale di euro 73.644,18. I ricorrenti contestano la validità e l'efficacia della clausola di cui all'articolo 7 del contratto secondo cui, in caso di estinzione anticipata, *"il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato sul Il Sole 24 ore nel giorno dell'operazione di rimborso"*. Tale clausola, coniugata con il più che prevedibile apprezzamento della valuta svizzera su quella comunitaria, determina l'impossibilità per i mutuatari di recedere anticipatamente dal contratto se non a prezzo di penalizzazioni insostenibili e non chiaramente determinabili. Il c.d. corrispettivo da rivalutazione costituisce così un compenso o comunque una prestazione patrimoniale in violazione del disposto di cui all'art. 120-ter TUB. I ricorrenti chiedono pertanto



l'annullamento della clausola rivalutazione franco/euro (duplice conversione indicata dall'articolo 7) in caso di estinzione anticipata. L'intermediario eccepisce che la domanda attiene ad un periodo temporale antecedente a quello di competenza del Collegio. Invero, non essendosi perfezionata l'estinzione, non è neppure stata concretamente applicata la clausola controversa, non configurandosi un'operazione o comportamento successivo al gennaio 2009. Eccepisce pertanto l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio, in quanto la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto che è stato stipulato nel 2007. Inoltre l'intermediario rileva che la caratteristica del contratto di mutuo in contestazione è quella di essere un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero. Pertanto, in tutti i casi che interessano il valore del capitale da restituire (i.e. conversione ed estinzione anticipata), è necessaria l'attualizzazione che, in costanza di rapporto, è praticata attraverso l'indicizzazione valutaria e, all'atto della conversione o della estinzione anticipata, deve necessariamente concretarsi nella contestata rivalutazione al tasso di cambio corrente di tutto il debito ancora non restituito, essendo così del tutto chiaro e trasparente il regolamento contrattuale. L'intermediario chiede in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile o in subordine di respingerlo nel merito in quanto infondato.

## DIRITTO

Il Collegio preliminarmente è chiamato ad esaminare l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario sollevata dall'intermediario dal momento che, non essendosi perfezionata l'estinzione anticipata del finanziamento, la clausola di rivalutazione non è mai stata applicata e quindi la doglianza del ricorrente si riferirebbe ad un vizio genetico del contratto, stipulato (nel 2007) anteriormente al 1 gennaio 2009. L'eccezione è infondata. Tale circostanza, non esclude la competenza temporale di questo Collegio a decidere sul merito del ricorso presentato, in quanto – sebbene si discuta della nullità della clausola e, dunque, di un vizio genetico del contratto – ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo che viene predisposto in un momento successivo alla conclusione del contratto dall'intermediario. Il Collegio, infatti, è stato chiamato a valutare la clausola non in sé, ma *“nella sua applicazione nel rapporto contrattuale, considerando in particolare il comportamento dell'intermediario nella fase di conteggio estintivo che deve comunque essere improntato al principio di correttezza”* (Collegio Roma, dec. 22/12/2016). Con riferimento al merito della controversia si rileva che attiene all'ormai noto tema della legittimità di clausole contrattuali che, nell'ambito di una fattispecie di mutuo indicizzato, prevedono una duplice conversione del capitale residuo – prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso del periodo – in ipotesi di estinzione anticipata. Il Collegio di coordinamento si è pronunciato in diverse decisioni sulle questioni connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero (decc. nn. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15) soffermandosi specificamente sulla questione della validità della clausola che disciplina l'estinzione anticipata del rapporto e dichiarando la nullità di clausole sull'estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame, perché con esse l'intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della obiettivamente agevole comprensibilità. In particolare, il Collegio di Coordinamento - richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, *ex plurimis*, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) per cui *“la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*delle clausole contrattuali che non li rispettano” e della Corte di Giustizia dell’Unione europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. Con riguardo poi alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata il Collegio di Coordinamento ha quindi ritenuto che l’intermediario debba restituire la “differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. Pertanto, tenuto conto che nella fattispecie in esame il contratto non è stato ancora estinto e che, inoltre, non è stata ancora perfezionata alcuna operazione di surrogazione, sulla base delle suesposte ragioni, si dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e si accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.*

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA